



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 282 DEL 23-07-2026

Oggetto: Divieto di apertura di nuovi cantieri di edilizia privata, su aree pubbliche, nei centri abitati di Porto Ercole e Porto Santo Stefano, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto 2026.

IL SINDACO

Considerata la vocazione prettamente turistica del Comune di Monte Argentario, si rende necessario venire incontro alle esigenze degli ospiti, e dei cittadini residenti, garantendo loro la massima tranquillità e sicurezza possibile;

Rilevato che nel mese di agosto nei centri di Porto Ercole e Porto S. Stefano si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie, che scelgono tali luoghi per ragioni climatiche e di quiete, che consente loro di godere di periodi di riposo in un contesto di riconosciuto pregio ambientale;

Riscontrato peraltro che in particolare nel mese di agosto di ogni anno anche i cittadini residenti nel Comune di Monte Argentario hanno la possibilità di usufruire compiutamente delle risorse del territorio e degli eventi programmati, conciliando l'attività lavorativa con la vivacità del periodo e con il necessario riposo delle persone;

Ritenuto pertanto necessario venire incontro a tali esigenze, quantomeno nel periodo di massima affluenza turistica estiva, ovvero nel mese di agosto;

Atteso che, pertanto, occorre limitare in tale periodo le attività che interferiscono, anche potenzialmente, con tali esigenze, preminenti per un luogo di ferie;

Rilevato a tale proposito che la presenza nei centri di Porto Ercole e Porto S. Stefano di cantieri edili di edilizia privata su aree pubbliche mal si concilia con le finalità sopra esposte, in quanto gli stessi:

- producono rumori molesti durante l'intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all'interno del centro abitato, con emissione di polveri in atmosfera;
- generano intralcio alla circolazione stradale, causando possibili ostruzioni e disagi a veicoli e pedoni;

– sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio da parte di turisti, famiglie, bambini ed anziani, che caratterizzano i due centri urbani in tale periodo dell'anno;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, testualmente recita: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...(omissis).”*

Viste l'ordinanza n. 245 del 17-07-2025, con la quale veniva disposto il divieto di apertura di nuovi cantieri su aree pubbliche nei centri abitati di Porto Ercole e Porto S. Stefano;

Ritenuto pertanto di dover emettere apposita ordinanza sindacale, a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti nonché, più in generale, a tutela del decoro e della vivibilità urbana dei centri abitati di Porto Ercole e Porto S. Stefano, tendente ad inibire la realizzazione di nuovi cantieri su aree pubbliche di edilizia privata nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto 2026;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto 2026:

- il divieto di apertura di nuovi cantieri di edilizia privata su aree pubbliche, nei centri abitati di Porto Ercole e Porto S. Stefano;
- sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste;
- eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste;
- al Comando di Polizia Locale compete l'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Responsabile della Polizia Locale del Comune di Monte Argentario;

- Alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di Competenza;

DISPONE INOLTRE

Che la stessa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune;
- diffusa attraverso la trasmissione agli organi di stampa locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Monte Argentario, 23-07-2026

IL SINDACO
Arturo Cerulli

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.